

ESPORTARE UVA DA TAVOLA IN SVIZZERA

dicembre 2022



Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20
Piano di azione biennale 2019-20
Scheda progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione"

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: *Paolo Ammassari*

Responsabile scientifico: *Fabio Del Bravo*

Coordinamento operativo: *Antonella Finizia*

Autori:
Linda Fioriti, Cosimo Montanaro, Antonietta Valente

Data: Dicembre 2022

Impaginazione e grafica:
Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività dell’Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-20, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato dall’Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate a settembre 2022. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito www.reterurale.it in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

Indice

- Dati paese
- Il mercato mondiale dell'uva da tavola
- Le importazioni della Svizzera
- Accordi bilaterali sul commercio
- Normativa per i prodotti alimentari
- Autorità competenti lungo la filiera alimentare
- Grado di apertura del mercato
- Procedure di importazione in Svizzera
- Documenti doganali e di trasporto
- Imposte doganali
- Etichettatura e imballaggio
- Ammissione temporanea di beni
- Contatti utili

1. Dati Paese

Capitale: Berna

Forma istituzionale: Repubblica federale

Superficie: 41.284 kmq

Popolazione: 8.542.000

Settori economici: il settore terziario genera circa il 74% del PIL, contro il 25% dell'industria. L'agricoltura contribuisce invece per meno dell'1%.

Lingue principali: tedesco, francese, italiano

Religione: Cattolici (46,2%), Protestanti (40%)

Unità Monetaria: Franco Svizzero

PIL (miliardi di euro a prezzi correnti): 738,3 nel 2021

PIL pro capite (US\$ a prezzi correnti): 93.064 ne 2021

Fonte: Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale


La Svizzera è uno Stato federale. Ciò significa che il potere statale è suddiviso tra la Confederazione, i Cantoni e i comuni. Ciascuno di loro ha il proprio ruolo. Il federalismo, introdotto in Svizzera nel 1848, consente di far convivere aspetti diversi di un'unica realtà. Per la Svizzera, caratterizzata da quattro lingue nazionali e notevoli differenze geografiche, è una premessa importante ai fini della convivenza. La Costituzione definisce i ruoli della Confederazione e dei Cantoni. A loro volta, ognuno dei Cantoni determina le competenze dei comuni situati nel suo territorio. La Confederazione è competente nei seguenti ambiti: politica estera e sicurezza; dogane e politica monetaria; legislazione nazionale; difesa. I compiti che non sono espressamente attribuiti alla Confederazione dalla Costituzione federale rientrano nella competenza dei Cantoni. In certi ambiti, come ad esempio le scuole superiori, prevedono una condivisione delle competenze. Quattro Cantoni sono completamente francofoni: Ginevra, Vaud, Neuchâtel e Giura. In tre Cantoni si parlano francese e tedesco: Berna, Friburgo e Vallese. L'italiano è parlato nel Canton Ticino e in quattro valli del Canton Grigioni: Mesolcina, Calanca, Poschiavo e Bregaglia.

2. Il mercato mondiale dell'uva da tavola

Nel 2021 gli scambi mondiali di uva da tavola sono stati pari a 5,4 milioni di tonnellate per un valore pari a 7,9 miliardi di euro; nell'arco degli ultimi cinque anni si è registrato un incremento del 12,8% in volume e del 9,5% in valore.

Nella graduatoria mondiale dei paesi esportatori l'Italia occupa la terza posizione sia in valore che in quantità, detenendo una quota dell'export totale nel 2021 pari al 9% per entrambe le variabili.

Esportare Uva da tavola in Svizzera



HS6: 0806.10

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Sul fronte delle importazioni, gli Stati Uniti guidano la classifica dei primi cinque paesi acquirenti di uva da tavola, con il 19% del valore dell'import mondiale e il 14% dei volumi; seguono Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Cina. Per ciascuno di questi paesi, l'Italia figura tra i principali fornitori solo della Germania, detenendo la prima posizione con una quota in valore del 29% nel 2021. Nel caso di Paesi Bassi e Regno Unito, l'Italia si posiziona al nono posto tra i fornitori con quote in valore pari rispettivamente 2,3% e al 5,1% nel 2021.

Scorrendo l'elenco dei paesi importatori, la Svizzera si colloca in ventisettesima posizione per un valore dell'import pari a poco più di 70 milioni di euro nel 2021; l'Italia si configura come primo fornitore con più del 60% del valore importato complessivamente. È da specificare che le esportazioni italiane di uva da tavola sono indirizzate per oltre il 90% in valore e in volume verso i paesi Ue-27; la Svizzera è il sesto paese di destinazione in assoluto e il primo tra i paesi terzi.

Principali paesi importatori in valore e quota di mercato dei relativi fornitori

Graduatoria	Principali paesi importatori	Import 2021 (mln euro)	Posizione e quota % dei principali paesi fornitori nel 2021				
			I	II	III	IV	V
1°	USA	1.675	Cile (35,7%)	Perù (31,1%)	Messico (29,2%)	Brasile (2,9%)	Sua Africa (0,8%)
2°	Paesi Bassi	777	Sud Africa (35,1%)	Perù (20,9%)	India (11,3%)	Cile (6,3%)	Brasile (6,1%)
3°	Germania	659	Italia (29,4%)	Sud Africa (16,3%)	Spagna (14,3%)	Paesi Bassi (9,4%)	India (8,6%)
4°	Regno Unito	574	Sud Africa (25,7%)	Spagna (18,9%)	Perù (10,6%)	Egitto (9,4%)	Brasile (6,5%)

5°	Cina	453	Cile (33,9%)	Australia (30,1%)	Perù (26,7%)	Sud Africa (5,0%)	India (1,9%)
27°	Svizzera	70	Italia (61,2%)	Francia (8,4%)	Sud Africa (8,1%)	India (7,3%)	Egitto (3,4%)


HS6: 0806.10

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

3. Le importazioni della Svizzera

La dimensione del mercato della Svizzera Uniti è molto contenuta in termini assoluti ed ha mostrato una tendenza flessiva nel medio periodo; la domanda di questo paese, infatti, si è ridotta tra il 2017 e il 2021 del 2,3% in valore (70 milioni di euro nel 2021) e dell'8% in volume (32 mila tonnellate nel 2021). Questa dinamica ha riguardato tutti i principali paesi fornitori ad eccezione dell'Egitto che tuttavia ha un ruolo del tutto marginale. Le richieste della Svizzera di uva da tavola italiana valgono 43 milioni di euro nel 2021 per volumi pari a 32 mila tonnellate, con una flessione sia in valore (-7,2% sul 2017) sia in quantità (-13,9% sul 2017). Il prezzo medio all'import dell'uva da tavola in Svizzera si è attestato nel 2021 a 2,20 euro/kg, in aumento del 6,2% sul 2017.


Dinamica dell'import di uva da tavola della Svizzera per paese di provenienza



HS6: 0806.10

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

I prezzi medi all'import dell'uva da tavola in Svizzera (euro/kg)



HS6: 0806.10

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

4. Accordi bilaterali sul commercio

La Svizzera è membro di: Consiglio d'Europa, EBRD, EFTA, OCDE, OSCE, Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Con la sua adesione come membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel 2023/2024, la Svizzera intende ribadire il proprio impegno a favore della pace e della sicurezza, all'interno dell'ONU a livello globale. Come sancito dalla Costituzione, la Svizzera si impegna «per un ordine internazionale giusto e pacifico», un obiettivo perseguito anche dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Relazioni bilaterali Svizzera-UE



Dal punto di vista geografico, la Svizzera è situata al centro del continente europeo ed è quasi esclusivamente circondata da Stati membri dell'Unione europea (UE). Per questa prossimità geografica e culturale, ma soprattutto per la loro importanza politica ed economica, l'UE e i suoi 27 Stati membri sono di gran lunga i principali partner della Svizzera.

Dal canto suo, la Svizzera è anch'essa un partner di primaria importanza per l'UE, pertanto la conduzione concertata e mirata di una politica d'interessi nei confronti dell'UE è fondamentale per la sua prosperità. La Svizzera non è uno Stato membro dell'UE ma persegue la propria politica europea sulla base di accordi bilaterali settoriali. Dall'Accordo di libero scambio del 1972 è stata progressivamente creata una rete di accordi sempre più fitta. Grazie all'approccio bilaterale la Svizzera può condurre una politica ad hoc con i suoi vicini europei. Il popolo svizzero ha avallato e suffragato la via bilaterale in occasione di varie votazioni. Il consolidamento e l'ampliamento della via bilaterale, che comprende anche l'eventuale conclusione con l'UE di nuovi accordi di accesso al

mercato, sono essenziali per la Svizzera.

L'Accordo di libero scambio (ALS) del 1972 ha spianato la strada allo sviluppo – in più fasi – di un avvicinamento al mercato interno. In seguito al rifiuto del popolo svizzero di aderire allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, la Svizzera e l'UE hanno firmato i Bilaterali I (sette accordi, di cui cinque di accesso al mercato) nel 1999, con l'obiettivo di facilitare il reciproco accesso ai mercati e di ridurre le barriere al commercio. I Bilaterali II (nove accordi tra cui uno commerciale) sono stati firmati nel 2004. Questi accordi garantiscono un ampio accesso reciproco al mercato.

L'Accordo del 1972 vieta qualsiasi restrizione quantitativa (contingenti), nonché misure con effetto equivalente ai dazi. Nel caso dei prodotti agricoli trasformati (il cui trattamento è disciplinato dal Protocollo n° 2 dell'ALS), la parte industriale viene resa completamente esente da dazi. Per quanto concerne le materie prime agricole, invece la Svizzera e l'UE continuano ad applicare dazi doganali e a prevedere contributi all'esportazione finalizzati a compensare le differenze di prezzo.

Principali accordi sul commercio	
2022	Apertura di colloqui esplorativi con l'UE sulla proposta del Consiglio federale in merito a un nuovo pacchetto negoziale (comunicato stampa del 25 febbraio 2022)
2021	Fine dei negoziati sull'Accordo istituzionale; l'Accordo non sarà concluso
2004	Firma dei Bilaterali II (Schengen/Dublino, fiscalità del risparmio, lotta contro la frode, prodotti agricoli trasformati, ambiente, statistica, MEDIA, pensioni)
1999	firma degli Accordi bilaterali I (libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporti terrestri, trasporto aereo, ricerca)
1992	rifiuto dell'adesione al SEE da parte del Popolo svizzero
1990	firma dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali
1972	firma dell'Accordo di libero scambio Svizzera-UE

Con l'**eliminazione dei dazi** e delle **restrizioni quantitative sulle merci**, l'Accordo di libero scambio garantisce delle condizioni eque di accesso reciproco ai mercati, elemento rilevante dato che il volume delle merci scambiate tra la Svizzera e l'UE rappresenta un valore di più di 1 miliardo di franchi svizzeri per giorno lavorativo. Di conseguenza, gli importatori e gli esportatori di entrambe le parti risparmiano diversi miliardi di euro ogni anno. Il traffico transfrontaliero di merci è inoltre semplificato da un accordo di facilitazione e sicurezza doganale che consente l'importazione e l'esportazione di merci tra la Svizzera e l'UE senza ulteriori misure di sicurezza doganali.

- *Accordo di libero scambio ALS*
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4467156>

Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio

L'accordo riduce i requisiti amministrativi per l'immissione di prodotti industriali sul mercato in una ventina di settori, e ciò grazie all'equivalenza delle leggi ed al riconoscimento reciproco. Una tale armonizzazione esiste anche nel settore dell'agricoltura (accordo che copre, ad esempio, i regolamenti sanitari o le indicazioni geografiche).

Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE (Mercato Unico europeo)

La Svizzera rimane comunque fuori dal Mercato Unico europeo. Nella seduta del 26 maggio 2021, dopo anni di trattative (a partire dal 2014), il Consiglio federale della Svizzera ha interrotto il negoziato per un accordo con l'Unione Europea sull'adesione al Mercato unico. Troppi i nodi impossibili da sciogliere, secondo Berna, a partire soprattutto dalla libera circolazione dei cittadini Ue, protezione dei salari e normativa sugli aiuti di Stato.

Terminano così i negoziati sulla bozza di accordo. L'Esecutivo ritiene tuttavia che sia nell'interesse comune della Svizzera e dell'UE salvaguardare la collaudata via bilaterale e portare avanti con convinzione gli accordi

esistenti. Per questo motivo il paese intende avviare un dialogo politico con l'UE sul proseguimento della collaborazione. L'accordo, sottolinea la Commissione, era concepito come «il fondamento» per migliorare e sviluppare le relazioni Ue-Svizzera nel futuro: il suo scopo principale era «assicurare che chiunque operi nel mercato unico, cui la Svizzera ha accesso in misura significativa, affronti le medesime condizioni. È una questione di equità e di certezza giuridica. Avere accesso privilegiato al mercato unico significa rispettare le stesse regole e i medesimi obblighi».

Accordo di associazione a Schengen agevola la mobilità tra la Svizzera e l'UE

La cooperazione tra gli Stati europei in materia di controlli alle frontiere, giustizia, polizia e visti, nota come cooperazione Schengen, è stata avviata nel 1985 da cinque Stati membri dell'allora Comunità europea. Oggi comprende quasi tutti gli Stati membri dell'UE più quattro Paesi associati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Accordo sul commercio di prodotti agricoli UE-Svizzera

La Svizzera segue da vicino gli sviluppi della politica agricola comune (PAC) dell'UE e l'attuazione delle strategie Farm to Table e Biodiversity.

Il commercio di prodotti agricoli (materie prime agricole e prodotti di base) tra la Svizzera e l'UE è regolato dall'**accordo sul commercio di prodotti agricoli** (Accordo agricolo). L'accordo facilita l'accesso reciproco ai mercati di entrambe le parti riducendo le barriere tariffarie e non tariffarie. Inoltre, garantisce la protezione delle indicazioni geografiche svizzere (DOP/IGP) nell'UE e viceversa. Con la conclusione dell'accordo agricolo nel 1999 e la sua entrata in vigore il 1° giugno 2002, i flussi commerciali tra la Svizzera e l'UE si sono intensificati.

L'Accordo agricolo comprende un accordo quadro (disciplina delle norme di origine, clausola evolutiva e clausola di protezione, composizione delle controversie, istituzione del Comitato misto per l'agricoltura), concessioni tariffarie, convenzioni sulla riduzione degli ostacoli tecnici al commercio nonché dichiarazioni concernenti diversi prodotti e questioni commerciali.

- [Vedi Accordo agricolo](#)

I rappresentanti della Svizzera e dell'UE si incontrano almeno una volta all'anno nel Comitato misto per l'agricoltura, che è responsabile della gestione dell'accordo agricolo e del suo buon funzionamento. Il commercio di prodotti agricoli trasformati (cioè dell'industria alimentare) è regolato dal protocollo 2 dell'accordo di libero scambio del 1972, che da allora è stato rivisto nell'ambito degli accordi Bilaterali II. I prezzi di riferimento per il calcolo dei dazi all'importazione su questi prodotti sono adeguati regolarmente.

- *Maggiori informazioni sulle relazioni UE-Svizzera sono disponibili alla pagina:*
<https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/it/home/politica-svizzera/in-cifre.html>

Relazioni bilaterali Svizzera-Italia



In Svizzera vivono circa 320.000 cittadini italiani, che rappresentano la più grande comunità straniera nel paese. Gli Italiani in Svizzera costituiscono un importante fattore sociale nelle relazioni tra i due paesi e contribuiscono tra l'altro ad accrescere l'importanza della lingua italiana in Svizzera.

L'Italia è il terzo partner commerciale della Svizzera in ordine di importanza. Gli scambi sono particolarmente intensi lungo i confini comuni: in Svizzera vanno a lavorare quotidianamente

più di 70.000 frontalieri italiani." La Svizzera e l'Italia intrattengono relazioni tradizionalmente buone, contraddistinte da intensi rapporti economici, politici, umani e culturali, da una lingua comune e da frequenti visite a tutti i livelli. Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Italia si basano su un complesso corpus di trattati. I rappresentanti dei Governi e dell'Amministrazione dei due Paesi si incontrano regolarmente ed esistono contatti istituzionalizzati tra i due Parlamenti. Alla base delle relazioni economiche bilaterali tra Italia e Svizzera vi è l'Accordo sul libero scambio (ALS) del 1972, con il quale è stato dato il via al commercio in franchigia doganale dei prodotti industriali originari degli Stati contraenti. Parallelamente, l'Italia e la Svizzera il 23 febbraio 2015 hanno sottoscritto un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ratificato ed entrato in esecuzione con Legge del 4 maggio 2016. Il Protocollo, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali secondo lo standard Ocse, pone fine al segreto bancario. Detto Protocollo discende dall'entrata in vigore della legge italiana su un programma di autodenuncia («Voluntary Disclosure Program» - VDP).

5. Normativa per i prodotti alimentari

Per importare derrate alimentari è necessario che essi soddisfino i requisiti della legislazione svizzera. Attraverso il controllo autonomo gli importatori di derrate alimentari devono assicurarsi che le loro merci soddisfino i requisiti di legge. Al momento della consegna ai consumatori le derrate alimentari devono contenere tutte le indicazioni necessarie relative alla caratterizzazione. La responsabilità dei controlli in Svizzera spetta ai Cantoni sotto la direzione dei chimici cantonali.

Di seguito le principali normative di riferimento.

Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (Stato 1° marzo 2022)

Istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e il commercio dei prodotti agricoli;

- https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/3033_3033_3033/it

Ordinanza del 26 ottobre 2011 (OI Agr) (Stato 1° settembre 2022)

Concerne l'importazione di prodotti agricoli. Stabilisce per quali prodotti agricoli è necessario un permesso d'importazione. Il permesso è rilasciato sotto forma di permesso generale d'importazione (PGI) per determinati prodotti. Le deroghe all'obbligo di PGI sono disciplinate nel capitolo 5, nell'allegato 1 o nelle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici. Il PGI è rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) su richiesta scritta a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

- <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/770/it>

Ordinanza del 7 dicembre 1998 (OIEVFF) (Stato 22 dicembre 2003)

Disciplina l'importazione e l'esportazione di frutta e verdura fresche
(Capitolo 2 Organizzazione del mercato - Sezione 1 Frutta e verdura fresche)

- https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1998/3244_3244_3244/20040101/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1998-3244_3244_3244-20040101-it-pdf-a.pdf

Ordinanza dell'UFAG del 16 settembre 2016 (OIEVFF) (Stato 1° gennaio 2017)

Concerne la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l'importazione di verdura e frutta fresche.

- <https://www.droit-bilingue.ch/rs/lex/2016/11/20161148-unique-it-fr.html>

Per informazioni dettagliate consultare il sito dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

- *Sicurezza alimentare*
<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit.html>
- *Importazione di prodotti agricoli*
<https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten.html>

6. Autorità competenti lungo la filiera alimentare

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Ha il compito di valutare i rischi delle derrate alimentari, di coordinare i controlli sugli alimenti, svolge inoltre diversi compiti d'informazione.

- <https://www.edi.admin.ch>

Ufficio Federale di Sicurezza Alimentare e di Veterinaria (USAV)

Il compito principale dell'USAV consiste nel promuovere attivamente la salute e il benessere dell'essere umano e degli animali. La Costituzione federale, le leggi, le ordinanze e i trattati internazionali rappresentano il fondamento del lavoro dell'USAV.

L'USAV crea i presupposti per garantire un livello elevato di sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni. L'ufficio promuove un'alimentazione sana, garantisce un elevato livello di protezione e salute degli animali in Svizzera e sorveglia il traffico transfrontaliero di derrate alimentari e animali.

- <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html>

Ufficio Federale Agricoltura (UFAG)

L'UFAG fa parte del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica ed è aggregato all'UFAG.

Esso si impegna per un'agricoltura che contribuisca efficacemente a:

- garantire l'approvvigionamento della popolazione;
- salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
- garantire un'occupazione decentrata del territorio.

L'UFAG, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni contadine, mette in atto le decisioni del Popolo, del Parlamento e del Governo, impostando attivamente la politica agricola.

- <https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html>

L'Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL)

Sostiene USAV e UFAG nella vigilanza sull'attuazione della legislazione negli ambiti salute delle piante, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari.

- <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/organisation/blk.html>

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) dal 1° gennaio 2022 In passato "Amministrazione federale delle dogane (AFD)".

I compiti dell'Ufficio sono: controllo delle derrate alimentari al confine; protezione degli animali, dei vegetali e delle specie; controllo del traffico di merci pericolose nonché di sostanze radioattive e velenose; controllo dei metalli preziosi, ecc.

- <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html>

7. Grado di apertura del mercato

La scelta della Svizzera della sua non-membership in Unione Europea le consente di limitare l'accesso ad alcuni settori a prima vista disciplinati in modo analogo a quello europeo. Per cui ne deriva che da un lato vi sono accordi che liberalizzano gli scambi, dall'altro, vi sono norme interne ancora applicabili che circoscrivono un'ottica protezionistica, come i dazi doganali e le cosiddette "misure di accompagnamento".

Nonostante le sue criticità, la Svizzera si posiziona tra i mercati maggiormente ambiti grazie al buono stato di salute della sua economia, ad un elevato potere di acquisto dei consumatori e l'alto standard qualitativo di vita.

Gli elevati standard di qualità, artigianalità, particolarità, creatività ed ecosostenibilità dei prodotti richiesti sono le caratteristiche vincenti per penetrare nelle nicchie di un mercato da un lato saturo di prodotti tradizionali (anche nazionali non solo esteri), dall'altro concentrato in pochi operatori economici, che a differenza di altri Paesi, molto spesso oltre a svolgere un ruolo di importatori, sono anche loro stessi distributori o dettaglianti.

Non si deve dimenticare che la Grande Distribuzione (in particolare i colossi Migros e Coop) detiene circa il 60% del commercio in territorio elvetico e produce anche con brand propri.

Una quindi delle criticità che si evidenzia quando si intende fare affari in Svizzera è la mentalità con cui si approccia a questo mercato. Infatti, perché vicino geograficamente, perché ricco, perché si presume che il prodotto o servizio o tecnologia presentati siano unici, si ritiene che la stretta di

relazioni d'affari sia facile o scontata.

In realtà ci si trova di fronte a un interlocutore dalle alte pretese e aspettative, forte di una produzione e R&S nazionale di elevato livello, soprattutto in alcuni settori. Un interlocutore che difficilmente è disposto a lasciarsi stupire o incuriosire, perché ben consapevole dei propri interessi e perché pressato anche dai diretti competitors dell'Italia.

Le tendenze del consumatore svizzero

Gli svizzeri danno la priorità senza alcun indugio, ai prodotti nazionali, meglio ancora se regionali, perché sono convinti della superiorità della loro qualità e valore, per questo sono disposti a spendere maggiormente. Tale atteggiamento è riscontrabile in ogni settore e servizio in cui la Svizzera ha la sua da dire, per citarne alcuni dai macchinari, alla subfornitura, dall'orologeria alla gioielleria, dal vino al food. Nel food in particolare, le scelte dei consumatori si orientano su prodotti contrassegnati "*Suisse Garantie*" o "*Biosuisse*". Questi marchi, infatti, di cui viene effettuata una forte promozione, sono sinonimo di produzione: al 100% svizzera, rispettosa degli animali e dell'ambiente, non geneticamente modificata, priva di pesticidi o fertilizzanti chimici, soggetta a rigidi controlli.

I consumatori elvetici sono oculati nelle loro scelte di acquisto e necessitano di tempo prima di acquisire fiducia, ma quando poi si fidelizzano non badano a spese: sono sì poco propensi a sperimentare ma non sono degli sprovveduti. La loro concezione di superfluo e di importante è diversa: l'apparenza, a volte, può prevalere sulla necessità dell'acquisto.

Nel loro immaginario vi è una discrasia tra i prodotti italiani e gli italiani, questi ultimi definiti, non di rado, in una accezione negativa rispetto ai primi, che, in alcuni casi, vengono addirittura mitizzati. I prodotti italiani tipici del Made in Italy sono presenti e apprezzati in Svizzera. In particolare, i marchi più noti e rinomati sia del food che della moda sono ben posizionati nei diversi canali distributivi, ovvero nella GDO, Grandi Magazzini e dettaglio. Ciò nonostante, considerata la forte presenza dei principali Paesi concorrenti dell'Italia, prima di tutto la Svizzera con i suoi prodotti noti a livello mondiale, e il carattere fortemente volubile e selettivo del consumatore svizzero, risulta fondamentale intraprendere azioni promozionali di ampio respiro e sistematiche, volte a mantenere il posizionamento italiano.

Si rileva invece un "gap" di presenza di prodotti di nicchia, la cui produzione in Italia proviene quasi sempre da piccole e medie imprese a carattere spesso artigianale, la cui penetrazione nel mercato svizzero va adeguatamente sostenuta con investimenti in iniziative promozionali a elevato impatto, sia per fronteggiare la concorrenza di altri fornitori esteri che quella ingombrante della GDO che occupa il 60% del mercato elvetico con la commercializzazione non solo di prodotti stranieri e nazionali, ma anche di marchi/prodotti di diretta produzione. La politica aziendale della GDO tende a privilegiare rapporti con fornitori consolidati per ovvie ragioni di affidabilità anche a causa di spazi limitati.

Si rileva, inoltre, che in Svizzera si continua a comprare "italiano" da un lato per la notorietà dei prodotti tra le varie generazioni di emigrati, dall'altro di riflesso per l'appeal che ancora riveste il marchio "*Made in Italy*", molto spesso oggetto di mistificazione soprattutto nel campo della ristorazione. Forte è quindi la necessità di riprogettare e sostenere la strategia di posizionamento italiana in terra elvetica. Una strategia promozionale che deve sfruttare la capacità di attrazione in loco come quella esercitata da manifestazioni consolidate, locali, italiane ed europee, con afflusso e vendita anche ai consumatori finali.

L'Agroalimentare risulta essere uno dei settori promettenti con margini di crescita in prospettiva futura, con particolare riferimento a prodotti ittici, ortofrutta, prodotti biologici e vegani, specialità artigianali.

COVID-19: raccomandazioni autunno 2022

Nell'autunno 2022 sono previsti aumenti di casi infezione. Ma la situazione è nettamente diversa rispetto agli ultimi due inverni di pandemia: attualmente oltre il 97% della popolazione presenta anticorpi contro il SARS-CoV-2 perché è stata vaccinata o è guarita dall'infezione.

Raccomandazione di vaccinazione autunno 2022 (PDF, 94 kB)

- <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/73047.pdf>
- <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/msg-id-90294.html>

8. Procedure di importazione in Svizzera

La Svizzera pone dei limiti, sia di carattere quantitativo che tariffario, all'ingresso dei prodotti agroalimentari, inoltre prescrive che molti prodotti debbano essere importati solo da chi è in possesso del PGI (Permesso generale d'importazione). Bisogna fare attenzione nel cercare di promuovere il prodotto al ristorante, al dettagliante o al privato a meno che non lo si faccia in partnership con un importatore locale e cioè con chi effettivamente è autorizzato ad importare e distribuire il prodotto sul mercato.

Per la normativa svizzera, l'importatore è il responsabile dell'immissione in commercio e distribuzione nel territorio elvetico di prodotti agroalimentari fino allo scaffale.

Le procedure di sdoganamento avvengono grazie a **e-dec**, un sistema che permette al proprio utilizzatore di dichiarare in modo elettronico le merci destinate all'importazione, all'esportazione o al transito.

In vista dell'applicazione della strategia della Confederazione nell'ambito della cyberamministrazione, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha reso la decisione di tassazione elettronica (Dte) nel sistema di sdoganamento e-dec obbligatoria da marzo 2018.

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/e-dec-importazione/documenti-elettronici--ime-e-distinta-.html>

Una volta trasmesse le informazioni, la dogana decide, sulla base di criteri inseriti dall'UDSC, quali invii vengono immediatamente liberati e quali devono essere oggetto di ulteriori controlli doganali (verifica formale o materiale). Solitamente, la dichiarazione viene predisposta prima del passaggio della merce in dogana

Approfondimento su e-dec

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/e-dec-importazione.html>

Dichiarazione d'importazione e-dec web

<https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec/main.xhtml?rvn=3>

Cos'è richiesto?

Innanzitutto, è necessaria una voce di tariffa doganale del prodotto da importare. Nel caso in cui questa non sia nota, è possibile informarsi presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC www.dogana.ch (Informazioni tariffarie).

<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informazioni-per-ditte/tariffa-doganale--tares/informazioni-tariffali.html>

La Tariffa doganale elettronica può essere consultata sul sito www.tares.ch.

Per sapere se è necessario un permesso generale d'importazione (PGI) basta inserire la voce di tariffa doganale nella tariffa doganale elettronica.

Informazioni complementari per frutta e verdura fresca

<https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/gemuese-und-obst.html>

Le merci destinate all'importazione definitiva nel territorio svizzero vanno presentate e dichiarate per l'imposizione doganale. Oltre alla dichiarazione d'importazione correttamente compilata, occorre consegnare altri documenti di doganali (vedi & "Documenti doganali & di trasporto").

Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione e quindi debitori doganali sono in primo luogo coloro che trasportano la merce (vettori della merce) o che la fanno trasportare oltre il confine (importatori, destinatari, speditori, mandanti).

È possibile assegnare l'incarico del disbrigo della formalità doganali ad agenzie di sdoganamento oppure a imprese di spedizione o logistica. Occorre chiarire già prima dell'importazione chi si occuperà dell'imposizione.

All'atto dell'importazione di determinate merci occorre osservare alcune differenti limitazioni in seguito a disposti di natura non doganale, tra cui rientrano, ad esempio, l'obbligo del certificato e di autorizzazione nonché i divieti a protezione dei seguenti macrosettori: sicurezza pubblica, diritti commerciali, ambiente, salute, animali e piante nonché misure economiche e agricole (contingenti doganali e scorte).

- [Verdura e frutta, fresche](#)
- [Informazioni concernenti l'importazione di frutta e verdura fresche](#)
- [Prodotti che per le importazioni necessitano di un PGI](#)

Dichiarazione doganale di importazione

La dichiarazione doganale costituisce il documento ufficiale per lo sdoganamento della merce in quanto contiene tutte le informazioni necessarie per la valutazione del valore imponibile della spedizione. La dichiarazione deve essere redatta dall'importatore in tedesco, francese o italiano.

Da inviare elettronicamente attraverso il **sistema e-dec** accessibile gratuitamente dal link <https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec>.

Nella dichiarazione doganale deve essere indicato il numero di PGI (*permesso generale di importazione*) dell'importatore, del destinatario o dell'intermediario, se richiesto. La corrispondenza tra il numero di PGI e il nome viene verificata elettronicamente. In caso di dichiarazione di merci all'interno del contingente viene, inoltre, controllato se il titolare dispone di una quota di contingente sufficiente. Le dichiarazioni doganali che non adempiono una o più condizioni vengono respinte.

L'importatore è responsabile della correttezza della dichiarazione doganale, del pagamento del prezzo di aggiudicazione e dell'importazione del prodotto.

Fac-simile

Destinatario	
Nome *	<input type="text"/>
Indirizzo supplemento 1	<input type="text"/>
Indirizzo supplemento 2	<input type="text"/>
Via e numero	<input type="text"/>
Indirizzo supplemento 3	<input type="text"/>
Paese	Svizzera (compresi il Lichtenstein e Büsingen; senza Campione d'Italia)
CAP *	<input type="text"/>
Città *	<input type="text"/>
IDI / TIN destinatario *	<input type="text"/>
Riferimento	<input type="text"/>

Fonte: <https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec>

Gestione dei clienti della dogana

La GCD (Gestione dei clienti della dogana) è l'applicazione per la registrazione e l'amministrazione centralizzate dei dati di tutti i clienti della dogana.

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/zollkundenverwaltung-uid.html>

Per la dichiarazione elettronica delle merci all'importazione, all'esportazione e in transito nonché per il ritiro dei documenti elettronici (importazione/esportazione) è necessario registrarsi un'unica volta nell'applicazione Gestione dei clienti della dogana (GCD) mediante il numero d'identificazione delle imprese (IDI).

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte.html>

(Dichiarazione da parte dell'impresa)

<https://www.zkv.ezv.admin.ch/zollkundenverwaltung/public/registrationUIDSearch.do>
(registrazione di una impresa nell'applicazione GCD)

Per assistenza nella registrazione

Vai al link: <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-doganale/dichiarazione-da-parte-di-ditte/zollkundenverwaltung-uid/zkv-zertifikat-bestellen-und-installieren.html>

Attraverso la Gestione dei clienti della dogana (GCD) è possibile:

- Richiedere le seguenti autorizzazioni/ruoli:
 - Persona che ritira i documenti elettronici
 - Ruolo di base per il carico (per le dichiarazioni in e-dec Importazione/Esportazione e NCTS/transito nazionale)
 - Destinatario autorizzato/speditore autorizzato
 - Operatore economico autorizzato (AEO)
 - Obbligato principale/fideiussore
 - Fornitore del servizio (fornitori di software per l'imposizione)
- Gestire le dichiarazioni
- Elaborare i dati di comunicazione
- Gestire i certificati
- Controllare i dati a disposizione della dogana

[Procedura in caso di modifica del numero d'identificazione delle imprese \(IDI\)](#)

Dopo la registrazione nell'applicazione Gestione dei clienti della dogana è possibile ritirare i documenti elettronici attraverso il gestionale.

Permesso generale di importazione

Per i prodotti richiesti, il PGI dev'essere comunicato tempestivamente agli organi doganali dalla persona soggetta all'obbligo doganale alla frontiera. Sono accettate unicamente dichiarazioni doganali con un solo numero di PGI.

La Sezione delle importazioni/esportazioni non accorda nessun numero PGI per telefono.

Il PGI non è trasferibile ad altre persone o aziende.

Il PGI ha validità illimitata.

I cambi di indirizzo o di stato dell'azienda vanno comunicati immediatamente all'autorità competente.

[Modulo online: Richiesta di Permesso generale d'importazione PGI](#)

9. Documenti doganali & di trasporto

Per esportare in territorio elvetico, oltre alla Dichiarazione doganale, possono essere richiesti i seguenti documenti.

FATTURA COMMERCIALE

La fattura commerciale è fondamentale per lo sdoganamento della merce, deve essere redatta in triplice copia e deve riportare tutte le informazioni relative alla merce.

Le fatture devono essere elaborate rispettando tutti i criteri formali imposti dalla legge. Di regola in una fattura devono figurare i seguenti elementi:

- Nome e indirizzo del fornitore nonché il suo Numero IVA;
- Nome e indirizzo del destinatario;
- Data di consegna o di erogazione della prestazione (purché non identica alla data della fattura);
- Descrizione precisa della consegna o del servizio;
- Prezzo (remunerazione) della consegna o del servizio;
- Tasso IVA impiegato (% IVA") e importo dell'IVA quando non incluso nel prezzo;
- Firma

CERTIFICATO DI ORIGINE - CERTIFICATO EUR 1 - EUR-MED

Tale certificato attesta l'origine europea delle merci e consente di beneficiare dei trattamenti preferenziali previsti dagli accordi internazionali UE-Svizzera. Sono considerati equivalenti il certificato EUR 1 il certificato Eur-Med e la dichiarazione su fattura. Tuttavia, l'importatore ha il diritto di chiedere il certificato di origine della merce qualora lo ritenga necessario. Tale certificato viene rilasciato dalla Camera di Commercio territoriale e deve essere consegnato in originale.

Nel caso di spedizioni di valore inferiore ai 6.000 euro, l'EUR 1 può essere sostituito da una dichiarazione predisposta dall'esportatore accreditato, sulla fattura, che dettagli i prodotti in modo tale da permetterne l'identificazione.

CERTIFICATO FITOSANITARIO

Il sistema del passaporto fitosanitario della Svizzera e dell'UE è una misura preventiva di gestione del rischio volta a rendere più sicuro il commercio di prodotti vegetali e sementi da malattie e parassiti particolarmente pericolosi. Il passaporto fitosanitario è un documento ufficiale per la cessione (a titolo oneroso o gratuito) di vegetali regolamentate all'interno della Svizzera e negli scambi con l'UE. Esso conferma che la merce adempie le prescrizioni relative alla salute dei vegetali e che sono eseguiti controlli ufficiali regolari.



- certificato di origine della merce (quando richiesto)
- documento di trasporto

Quali merci sono soggette all'obbligo del passaporto fitosanitario?

È obbligatorio il passaporto sanitario all'interno della Svizzera e nel commercio con l'UE per alcune merci vegetali, tra cui: *Vegetali e parti di vegetali non destinati alla piantagione (escluso frutti e sementi) di determinati generi (Choisya (arancio del Messico) e suoi ibridi, Citrus (agrumi), Fortunella (kumquat), Poncirus (arancio amaro) e loro ibridi (incl. frutti con foglie e peduncoli), Casimiroa, Clausena, Murraya (gelsomino arancio, albero del curry), Vepris, Zanthoxylum, Vitis (vite).*

Non sono soggetti all'obbligo del passaporto fitosanitario i prodotti vegetali per il consumo, che non sono destinati all'ulteriore coltivazione da parte dei clienti e che non comportano un rischio fitosanitario noto.

<https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/handelmitpflanzenmaterial/schweizundeu/pflanzenpass.html>

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Le merci esportate in Svizzera devono essere accompagnate da un documento di trasporto che ne certifichi il trasferimento dal venditore all'acquirente, con riferimento a una sede precisa. A questo scopo si redige il **DDt** o la **CMR**, una lettera di vettura internazionale.

DDT - Con l'emanazione nell'agosto 1996 del D.p.r. 549/96 è stato introdotto il documento di trasporto ("ddt") in sostituzione della soppressa "bolla di accompagnamento" nota anche come bolla di trasporto delle merci viaggianti; a seguito di tale modifica normativa i beni viaggianti, salvo alcune eccezioni, non devono più essere accompagnati da alcun documento qualora la relativa fattura venga spedita o consegnata al cessionario entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.

Il documento di trasporto deve contenere:

- il numero progressivo;
- la data di consegna; nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni non coincidano per esigenze organizzative dell'impresa, come precisato nella C.M.

- 249/E/1996 è necessario comunque indicare sul documento la data di consegna o trasporto;
- le generalità dei soggetti coinvolti, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale in caso di imprese o società o nome e cognome in caso di persone fisiche. Va indicata poi la residenza o il domicilio e in caso di soggetti non residenti l'ubicazione della stabile organizzazione;
 - se il trasporto viene affidato a soggetti terzi dovranno essere indicate le generalità dell'impresa trasportatrice ma non quelle del soggetto che materialmente esegue il trasporto. Nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più vettori è sufficiente indicare le generalità del primo di essi;
 - la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto del trasporto; per la quantità si deve reputare sufficiente l'indicazione in cifre, non essendo necessaria l'indicazione in lettere.
 - al documento di trasporto è equiparato qualsiasi altro documento, (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, etc.), purché il documento contenga gli elementi essenziali sopra evidenziati.

CMR - La CMR, lettera di vettura internazionale, è un documento che attesta l'avvenuta presa in consegna della spedizione relativamente al trasporto delle merci su strada quando il luogo di carico ed il luogo di consegna sono situati in due Stati diversi.

È un vero e proprio contratto di trasporto preparato dal mittente (o dallo spedizioniere) e controfirmato dal corriere, quale prova dell'accordo tra le parti coinvolte in merito ai beni da trasportare, le modalità e le condizioni della spedizione, le quali devono essere conformi alla Convenzione Internazionale CMR.

10. Imposte doganali

In virtù l'Accordo di libero scambio (ALS), le merci possono circolare esenti da dazi doganali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE se sono originari del territorio di una delle due parti contraenti. L'Accordo vieta, inoltre, le restrizioni quantitative all'importazione (contingenti), le misure di effetto equivalente (es. modalità di vendita discriminatorie) e migliora l'accesso al mercato per i prodotti agricoli trasformati.

L'ordinamento tariffario di questi ultimi è disciplinato dal Protocollo n.2 dell'ALS, che è stato rivisto durante i negoziati degli Accordi Bilaterali II. Le modifiche introdotte offrono ai prodotti dell'industria alimentare un migliore accesso ai mercati.

Il commercio di prodotti **agricoli non trasformati** viene disciplinato nell'**Accordo agricolo** che prevede concessioni tariffarie reciproche per prodotti che rivestono un particolare interesse per la Svizzera e l'UE, in particolare per formaggio, **frutta** e verdura, prodotti della floricoltura e specialità di carne. L'accordo semplifica gli scambi commerciali in ambito agricolo grazie alla riduzione o addirittura alla soppressione degli ostacoli al commercio di natura non tariffaria (come le diverse prescrizioni sui prodotti e in materia di omologazione). Ciò avviene mediante il reciproco riconoscimento dell'equivalenza di determinate prescrizioni tecniche nei settori della salute delle piante, degli alimenti per animali, delle sementi, dell'agricoltura biologica, del vino e delle bevande spiritose, della medicina veterinaria e degli **standard qualitativi per frutta** e verdura.

La franchigia doganale per le merci vale unicamente all'interno della zona di libero scambio.

Contrariamente a un'unione doganale, gli Stati legati dall'ALS stabiliscono autonomamente le tasse e le quote d'importazione applicabili nei confronti degli Stati terzi. I controlli doganali continuano quindi a essere svolti alle frontiere per garantire, tra le altre cose, che il trattamento preferenziale sia applicato unicamente ai prodotti originari degli Stati della zona di libero scambio.

Tramite le regole d'origine, il Protocollo n. 3 (protocollo sulle regole d'origine) dell'ALS contiene i requisiti che un prodotto deve soddisfare per essere considerato originario della Svizzera o dell'UE e quindi avere diritto alle condizioni doganali preferenziali dell'ALS. Il 3 dicembre 2015 tramite decisione del Comitato misto dell'ALS, le disposizioni della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («Convenzione PEM») sono state riprese all'interno del Protocollo n.3 dell'ALS. In tal modo per la produzione di merci originarie nell'ambito dell'ALS possono essere utilizzate anche materie prime provenienti da altri Paesi parte della Convenzione PEM, senza dover rinunciare alla franchigia doganale negli scambi UE-Svizzera.

[Accordo Libero scambio ALS](#)

[Accordo agricolo](#)

[Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini](#)

Aliquote di dazio

Per il calcolo delle aliquote di dazio sul traffico di merci con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS si fa riferimento all'Ordinanza sul libero scambio del 18 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2022).

Art.1 "Dazi d'importazione - per le merci provenienti dall'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS) cui è accordato il trattamento preferenziale ai sensi delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere menzionati nell'allegato 1 fanno stato le aliquote di dazio fissate nell'allegato 2."

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/455/it>

PGI - Permesso Generale d'importazione

Dal 01.01.2022 è abrogato l'obbligo di versare le tasse per le importazioni effettuate con il permesso generale d'importazione (PGI).

IVA - Imposta sul Valore aggiunto

La Svizzera è membro dell'Associazione Economica del Commercio Libero (EFTA) e quindi i rapporti economici fra la Svizzera e i paesi UE sono stipulati secondo leggi fiscali simili. Indipendentemente se il fornitore di beni o di servizi è membro dell'UE o della Svizzera, l'IVA si pagherà nel paese in cui si trova il cliente. Esistono eccezioni applicabili alle aree elettroniche, di telecomunicazioni, trasmissione, catering, educazione o zone culturali.

Per usufruire dell'esenzione IVA nelle esportazioni verso la Svizzera è importante ricevere copia della dichiarazione doganale che costituisce il documento ufficiale per lo sdoganamento delle merci. Questo attesta l'uscita delle merci come esportazione diretta e come tale non imponibile IVA ai sensi

dell'art.8, c.1a del DPR 633/72 "Cessioni all'esportazione".

11. Etichettatura e imballaggio

ETICHETTATURA

In Svizzera i prodotti alimentari devono essere etichettati conformemente all'ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) del 2016 (entrata in vigore il 1° maggio 2017 e rivista nel 2020), simile a quella prevista dall'Unione europea (UE).

Oltre alle indicazioni prescritte per legge, i fabbricanti sono liberi di fornire informazioni supplementari, purché non traggano in inganno i consumatori.

La presente ordinanza stabilisce i principi e i requisiti riguardanti le informazioni sulle derrate alimentari e regola in particolare la caratterizzazione al momento della consegna ai consumatori e la pubblicità delle stesse.

Sono fatti salvi gli obblighi di informazione stabiliti da ordinanze specifiche per singoli prodotti.

[Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 \(Stato 1° luglio 2020\)](#)

Informazioni sulle etichette degli alimenti

Chiunque distribuisce alimenti pre-imballati ai consumatori deve garantire che tutte le indicazioni obbligatorie figurino sull'imballaggio. Lo stesso obbligo vale anche per tutti gli alimenti offerti on-line. L'USAV fornisce informazioni su queste indicazioni e sul loro significato, come di seguito riportato.

- *Denominazione specifica* - La denominazione specifica indica la tipologia di alimento. I consumatori devono poter riconoscere chiaramente ciò che acquistano e poter distinguere il prodotto da altri. Se un alimento è sottoposto a un trattamento particolare e l'eventuale omissione di tale indicazione potrebbe trarre in inganno i consumatori, la denominazione specifica del prodotto deve essere integrata con un'indicazione relativa al trattamento. Ciò avviene, per esempio, nel caso dello scongelamento («scongelato»), del trattamento con radiazioni ionizzanti («trattato con radiazioni ionizzanti»), della pastorizzazione («pastorizzato») o della ricostituzione per diluizione («ricostituito per diluizione»).
- *Elenco di tutti gli ingredienti contenuti nell'alimento*. Gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente, ossia a partire dalla sua percentuale nel prodotto. Gli ingredienti che possono causare allergie o altre reazioni indesiderate devono essere chiaramente evidenziati in elenco. Per alcuni alimenti non è necessario un elenco degli ingredienti, tra questi rientrano **frutta e verdura fresche**. Tuttavia, anche per questi alimenti l'informazione è generalmente vincolante per chi soffre di allergie. In tal caso, sull'imballaggio deve figurare la dicitura: «contiene ...», con indicazione dell'ingrediente in questione.
- *Data* - Tutti gli alimenti devono essere datati, salvo eccezioni quali frutta e verdura fresche. La legislazione in materia di derrate alimentari distingue tra termine minimo di conservazione e data di scadenza.

- *Istruzioni conservazione e uso* - Alcuni alimenti, come quelli rapidamente deperibili, devono essere conservati o utilizzati in condizioni particolari. Tali istruzioni devono figurare sull'etichetta.
- *Indirizzo* - L'etichetta deve riportare il nome e l'indirizzo dell'azienda o della persona che fabbrica, importa, imballa, confeziona, riempie o consegna l'alimento. Di regola, si tratta del distributore. Può trattarsi di una persona fisica o giuridica, la cui sede non deve essere necessariamente in Svizzera. Se l'indirizzo è considerato come indicazione del Paese di produzione, deve soddisfare i requisiti minimi (indicazione di Paese, codice postale e località).
- *Paese di produzione* - L'indicazione del Paese di produzione è obbligatoria. Il Paese di produzione è quello in cui l'alimento è stato prodotto o in cui sono avvenute le fasi essenziali della trasformazione.
- *Dichiarazione del valore nutritivo* - La dichiarazione del valore nutritivo fornisce informazioni sulla quantità di sostanze nutritive contenute in un prodotto. Determinati alimenti sono tuttavia esonerati da questo obbligo tra questi la maggior parte degli alimenti non trasformati (es: **frutta e verdura** che vengono consegnate come tali).

Informazioni nella vendita sfusa

Anche se le derrate alimentari prive di imballaggio non sono dotate di etichetta con indicazioni esplicative, i consumatori hanno sufficienti possibilità di informarsi al riguardo.

Sono considerate derrate alimentari offerte in vendita sfusa: quelle non pre-imballate o quelle confezionate in loco su richiesta dei consumatori (ad es. **frutta fresca**).

Sempre più spesso vengono offerte derrate alimentari sfuse anche nel commercio al dettaglio.

Confezioni

Le confezioni degli alimenti recano indicazioni concernenti gli ingredienti e la composizione. Tra le informazioni per i consumatori figurano anche indicazioni sulla salute e per allergici.

Ulteriori informazioni

[Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV](#)

Imballaggio

La Svizzera persegue da oltre 20 anni una sua strategia per ottimizzare gli imballaggi e per ridurne al minimo l'impatto ambientale sull'arco di tutto il loro ciclo di vita, dalla produzione al consumo sino allo smaltimento. Grazie a questo processo di sensibilizzazione, i grandi distributori svizzeri utilizzano per i prodotti di consumo imballaggi ottimizzati, ossia leggeri e concepiti per il riciclaggio o smaltimento insieme ai rifiuti urbani.

Rapporto con la normativa dell'Ue

Dato che la Svizzera non è membro dell'Unione europea, le normative dell'Ue sugli imballaggi non sono vincolanti per il paese. Ciò nonostante, per non creare ostacoli allo scambio delle merci con l'estero, la Svizzera persegue un processo di armonizzazione delle normative nazionali con quelle Ue.

Disposizioni in vigore

Disposizioni di rilievo generale per gli imballaggi sono contenute nella legge sulla protezione dell'ambiente,

in particolare negli articoli 30-30e, 32 e 32abis nel capitolo Rifiuti, nonché nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. Componenti dannose per i beni materiali di breve durata come gli imballaggi sono vietate (p. es. cadmio, mercurio) o il loro impiego è evitato grazie ad accordi volontari (p. es. plastiche clorate quali il PVC).

Ulteriori normative concernenti gli imballaggi interessano vari settori (protezione della salute, sicurezza, trasporti, dogane, etichettatura, etc). Gli imballaggi possono inoltre essere soggetti a disposizioni particolari in funzione del contenuto, ad es. generi alimentari, farmaci, sostanze tossiche o radioattive, gas compressi, esplosivi, concimi, prodotti agricoli e additivi, disinfettanti.

Contrariamente all'UE, la Svizzera non conosce nessun obbligo di dichiarazione generale per gli imballaggi o i materiali che li compongono. Al momento soltanto gli imballaggi per bevande in vetro sono soggetti a una tassa di smaltimento anticipata. Le norme corrispondenti sono stabilite nell'ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814-621).

La Svizzera non prevede requisiti legali volti a disciplinare l'etichettatura degli imballaggi in funzione del loro corretto smaltimento o riciclaggio. Il **«punto verde»** o altri simboli simili possono essere lasciati al momento dell'importazione, ma in Svizzera perdono il loro significato. L'associazione *«Swiss Recycling»* mette a disposizione una serie di pittogrammi che contrassegnano i materiali riciclabili e il loro smaltimento e possono essere usati gratis su base volontaria.

Swiss Recycling


<https://www.swissrecycling.ch/it/punti-di-raccolta/pittogrammi>

Ulteriori informazioni sul sito dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM)

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/guida-ai-rifiuti-a-z/imbballaggi.html>

Imballaggi in legno

Gli imballaggi in legno devono essere conformi allo standard ISPM15. L'utilizzo di imballaggi di legno nell'ambito del commercio internazionale può comportare l'introduzione di organismi nocivi pericolosi. Un organismo particolarmente problematico è ad esempio il tarlo asiatico del fusto che può causare la morte di alberi sani nell'arco di pochi anni. Per prevenirne la diffusione lo standard internazionale «International Standard for Phytosanitary Measures No. 15» (standard ISPM 15) prescrive un trattamento termico o con gas degli imballaggi di legno.



Lo standard ISPM15, applicato dal 2005 in Svizzera per le importazioni e le esportazioni, prescrive il trattamento di pallet e imballaggi in legno massiccio poiché il legno potrebbe essere infestato da organismi nocivi pericolosi.

Ulteriori informazioni sul sito dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/strategie-e-misure-della-confederazione/imbballaggi-di-legno-conformi-allo-standard-isp15.html>

12. Ammissione temporanea di beni

Di regola, solo le merci importate in maniera definitiva sul territorio elvetico sono sottoposte a tributi. La maggior parte delle merci destinate ad essere esportate non sono quindi soggette alle tasse d'importazione. Questa pratica è regolata secondo il regime doganale dell'ammissione temporanea. Per beneficiarne si deve inoltrare una richiesta scritta indirizzata all'ufficio doganale al momento dell'importazione della merce sul territorio svizzero. Questa richiesta si compie grazie ad un documento denominato Dichiarazione doganale per l'ammissione temporanea (DDAT). La natura della merce deve poter essere verificata.

Carnet ATA

L'importazione temporanea è possibile con il Carnet ATA. Si tratta di un documento internazionale per l'ammissione temporanea dei beni di consumo durevoli esenti da tributi. Questo libretto può essere ottenuto presso le camere di commercio e dell'industria. Il suo vantaggio principale è di accelerare lo sdoganamento alla frontiera (esportazione temporanee di merci, Importazione temporanea).

La Svizzera ha aderito alla Convenzione dal 1963, pertanto è possibile l'esportazione temporanea in Svizzera con la procedura dei Carnet ATA per:

- Materiale professionale, scientifico e pedagogico
- Fiere e mostre
- Campioni commerciali
- Convenzione di Istanbul con limitazioni relativamente agli allegati a, b1 (fiere e mostre), b2 (materiale professionale), b3 (contenitori ed imballaggi), b6 (materiale sportivo), b7 (materiale pubblicitario), b8 (merci importate in traffico frontaliero), b9 (materiale per scopi umanitari), c (mezzi di trasporto), d (animali).

Operazioni di transito: sono accettate

Operazioni in traffico postale: sono accettate

Carnet ATA sostitutivo: viene accettato in base all'art. 14 all. A alla convenzione di Istanbul

Tassa di regolarizzazione: è richiesta se, in caso di contestazione, viene presentata una prova alternativa alla riesportazione (reimportazione o certificato di presenza) oppure nel caso in cui l'operazione di transito non sia stata correttamente portata a termine.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC


<https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home.html>

Unioncamere

<http://www.unioncamere.net/legacy/commercioEstero/ata/Svizzera.htm>

13. Contatti utili

	<p>Camera di Commercio Italiana per la Svizzera Se estrasse 123 - CP - 8027 Zurigo, Svizzera Tel.: +41 (0)44 289 23 24; +41 (0)44 289 23 10 email: info@servizialeimprese.ch, info@ccis.ch</p> <p>Ufficio di Lugano Via Serafino Balestra 12, 6900 Lugano Tel.: +41 (0)91 924 02 32; +41 (0)91 924 02 33 email: info@servizialeimprese.ch; infoti@ccis.ch</p> <p>Ufficio di Ginevra 12-14 rue du Cendrier, CH-1211 Ginevra 1 Tel.: +41 (0)22 906 85 95; +41 (0)22 906 85 99 email: info@servizialeimprese.ch; infogva@ccis.ch</p> <p>www.ccis.ch www.larivista.ch www.servizialeimprese.ch</p>
	<p>Camera di Commercio Svizzera in Italia Via Palestro 2 - 20121 Milano Tel: +39 02.76.32.03.1; +39 02.70.10.84 e-mail: info@swisschamber.it https://www.swisschamber.it</p>



Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

f    **RETERURALE.IT**

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

